



Atto TOAYS8

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 46/2014 Data 24/01/2014

N. Protocollo 7988/2014

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed esercizio di linee elettriche a 20 kV e a 400 V in comune di Montebelluna.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA-TV 621 in data 16.05.2013 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea elettrica:

1) Derivazione a 20 kV interrata per nuovo PTP C. Tessaro e linea a 400 V interrata in uscita dallo stesso, in comune di Montebelluna;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione è stata presentata da parte di Enti o privati;



- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R.

06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge,

mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

b) Comune di Montebelluna;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente

di procedere nell'iter istruttorio della domanda

indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi,

qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le

modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data

7.08.2013, si è obbligata ad accettare le condizioni

imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti

interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e

dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata

del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato

Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n.

ITV/III/9809/15699/MF in data 5.06.2013 ha rilasciato il

proprio consenso alla costruzione delle linee sopra

descritte;



- che le linee elettriche in comune di Montebelluna ricadono in zona soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

- che le linee elettriche in comune di Montebelluna interessano l'area SIC IT3240004 denominata "Montello";

VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Treviso con nota prot. n. 265176 in data 21.06.2013;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 3.10.2013, preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Treviso in merito al vincolo idrogeologico, preso atto altresì del parere favorevole espresso dal tecnico incaricato di analizzare la valutazione di incidenza effettuata ai sensi della DGRV 3173 del 10.10.2006, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto relativo non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 03 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche a 20 kV e a 400 V in comune di Montebelluna, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in



materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. n. 115075 in data 25.10.2013 è stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;



VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001,  
paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da  
scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV, nonché al D.M.  
Del 10.08.2012 n. 161;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di  
Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza  
dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria  
condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi  
dell'articolo 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione  
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a  
costruire ed esercire i tratti di linea elettrica a 20 kV e  
400 V in comune di Montebelluna come indicato in premessa e  
secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA-TV  
621 in data 16.05.2013, subordinatamente all'osservanza da  
parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni



imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi alle linee elettriche a 20 kV e 400 V di cui trattasi sono autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005 per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto non incidono significativamente sullo stato dei luoghi.

ART. 3 - Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o



dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando

l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione S.p.A. è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione S.p.A.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

Dott. Simone Busoni